

STATUTO AMICI DELLA TERRA CLUB NEBRODI – APS

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

- 
1. Amici della Terra Club Nebrodi-APS è un'Associazione ambientalista Ente del Terzo Settore, costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche,
 2. Amici della Terra Club Nebrodi-APS è costituita dai soci di Amici della Terra nazionale CF 80425370584, in base alle norme dello Statuto e del Regolamento e autorizzata dalla Direzione nazionale ad usare la denominazione e il marchio dell'Associazione, con Delibera della Direzione Nazionale del 27 maggio 1994.
 3. Amici della Terra Club Nebrodi-APS ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli Organi nazionali di Amici della Terra. Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale.
 4. Il logo dell'Associazione è quello di Amici della Terra, seguito dalla dizione "Club Nebrodi – APS".
 5. La competenza territoriale del Club Amici della Terra Nebrodi è tutta la provincia di Messina (Città Metropolitana) Isole Eolie comprese. Eventuali attività svolte al di fuori di tale ambito territoriale devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione nazionale, concordate con l'Associazione regionale ed eventuali Club locali presenti sul territorio interessato.
 6. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Capo d'Orlando e durata illimitata. L'indirizzo della sede associativa, all'interno del comune di Capo d'Orlando, è stabilito dal Consiglio Direttivo, che lo potrà variare se e quando lo riterrà opportuno con apposita delibera. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria

Art. 2 – FINALITA'

1. L'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente,
 - promuovere un ruolo equilibrato dell'attività umana negli ecosistemi,
 - tutelare gli ecosistemi e la biodiversità,
 - tutelare il patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e storico.

- promuovere politiche ambientali sostenibili,
 - promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali,
 - superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici,
 - promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile,
 - promuovere e organizzare attività di volontariato.
 - attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali e internazionali di Amici della Terra nel proprio ambito territoriale.
2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 3. Sono, altresì, escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede di Amici della Terra nazionale.

Art. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, essa esercita in via principale le attività di interesse generale di seguito elencate di cui alle relative lettere dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche – (lettera e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – (lettera f);
 - formazione universitaria e post-universitaria – (lettera g);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale – (lettera h)
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i)

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – (lettera k)
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla previsione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – (lettera l)
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni – (lettera n)
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni – (lettera s)
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – (lettera z).
2. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà sviluppare qualsiasi azione utile al conseguimento delle finalità sociali come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione;
 - b) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
 - c) gestire attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 - d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
 - e) organizzare in Italia e all'estero attività di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
 - f) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;
 - g) promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, presso punti vendita in proprio o tramite terzi.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

Le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, vengono definite dal Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo.

CAPO II

SOCI – VOLONTARI – LAVORATORI

Art. 5 – SOCI

1. I soci possono essere persone fisiche, Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e Enti senza scopo di lucro, a condizione che le Associazioni di Promozione Sociale siano in numero superiore al 50% del totale degli Enti associati.

I soci del Club sono associati ad Amici della Terra nazionale che risiedono nell'ambito territoriale dove opera il Club, che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, con le proprie competenze e conoscenze.

2. Del Club possono far parte anche associati non residenti nell'ambito territoriale, di cui al comma 1, purché non facciano parte di altri Club degli Amici della Terra costituiti sul territorio nazionale.
3. I soggetti diversi dalle persone fisiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
4. Il Club rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.
5. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito D.lgs. 117/2017 e a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento degli Amici della Terra. Chiunque voglia associarsi deve presentare la domanda completa dei propri dati, accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito dalla Direzione nazionale di Amici della Terra.

Su delega della Direzione nazionale, il Consiglio Direttivo raccoglie le iscrizioni e le quote associative annuali nell'ambito territoriale di propria competenza e le trasmette alla Direzione nazionale. Il Consiglio Direttivo si dota di tutti gli

strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il Consiglio Direttivo comunica ai soci l'accoglimento dell'iscrizione e assicura la predisposizione delle tessere.

6. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea del Club e nel Congresso Nazionale, purché in regola con il pagamento della quota annuale. Tale diritto può essere esercitato dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte della Direzione nazionale.
7. La qualità di socio si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dalla Direzione nazionale.

La qualità di socio cessa a seguito di recesso che dovrà manifestarsi per via scritta, per mancato pagamento della quota per un periodo di 5 anni, per mortis causa o per esclusione a seguito di comportamenti contrari ai principi dello statuto, nonché in contrasto con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione del socio viene deliberata dalla Direzione nazionale.

Nei casi di esclusione è ammesso il ricorso ai Garanti che decidono in via definitiva.

8. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto, non creano, quindi, in nessun caso, diritto alla restituzione.

Art. 6- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - votare in assemblea, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi se iscritti da almeno 30 giorni e in regola con la quota;
 - esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica; il Presidente ha l'obbligo di adempiere, direttamente o tramite suoi delegati, entro il termine massimo di 15 giorni;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
2. I soci hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Direzione Nazionale
3. il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e alla Direzione Nazionale.
4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 7 - I VOLONTARI

1. L'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS opera prevalentemente mediante il lavoro volontario dei soci. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale saranno raccolti dal Consiglio Direttivo nel Registro dei Volontari secondo le modalità previste dalla legge.
2. I volontari dell'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art. 18 D. Lgs. 117/2017.
4. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Associazione.

Art. 8 - I LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative secondo le modalità previste dall'art 36 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

CAPO III

RISORSE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - PATRIMONIO – BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. I proventi dell'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Club ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto e presentato annualmente dal Consiglio Direttivo per l'approvazione all'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. L'approvazione del bilancio di esercizio avviene entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
7. Il termine sopraindicato potrà essere di centottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, ovvero ogni qualvolta la Direzione nazionale lo ritenga necessario e segnali nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

CAPO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 10- ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

Art. 11- ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea dell'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS è costituita da tutti i soci.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto i solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio ha un voto. Per gli enti associati, il diritto di voto spetta al legale rappresentante o a un suo delegato.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo con un minimo di quindici giorni di anticipo attraverso comunicazione scritta per posta elettronica o, qualora l'iscritto non ne fosse in possesso, per posta ordinaria, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
4. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente con le stesse modalità del comma 5, o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione deve essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
6. Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Per le modifiche dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
8. L'Assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette componenti incluso il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario; esso può essere convocato dal Presidente, che in tal caso la presiede, o da un terzo dei suoi membri; è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede

È possibile partecipare alle riunioni anche in modalità online

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) propone all'assemblea, per l'approvazione, i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali dell'associazione;
 - c) stabilisce la sede legale e le sedi operative dell'Associazione;
 - d) redige il bilancio di esercizio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
 - e) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
4. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
5. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
6. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso sono dichiarati decaduti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

ART. 14- Il Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Segretario sotto la direzione del Presidente e del consiglio Direttivo ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - Il libro degli Associati, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici.
2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate ed uscite; rimette ad ogni associato l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni ed altri documenti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.
 3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 15– IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Rappresenta l'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
Il Presidente è garante del rapporto con gli organi nazionali di Amici della Terra.
Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio direttivo, uno o più Vicepresidenti, delegandogli parte delle proprie funzioni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e/o Segretario.
3. Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo

Art. 16–ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del D. Lgs n. 117/2017 l'Associazione si doterà di un Organo di controllo formato da uno o più revisori contabili.

2. I componenti o il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS sono deliberati dall'Assemblea con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci anche a seguito di revoca da parte della Direzione nazionale dell'uso del marchio e della denominazione sociale. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto dall'Assemblea, sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore ad uno o più enti del Terzo Settore.

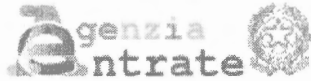
Art. 18-NORME FINALI

1. Amici della Terra Club Nebrodi-APS gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dal Club.
2. L'Associazione Amici della Terra Club Nebrodi-APS è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi nazionali di Amici della Terra. Qualora ciò non avvenga la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della

denominazione sociale, del marchio e disporre lo scioglimento del Club. Contro tale decisione è ammesso ricorso ai Garanti di Amici della Terra.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo sui rapporti tra Club e Organi nazionali valgono le disposizioni contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Amici della Terra. Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi nazionali di Amici della Terra.
4. Il presente Statuto viene trasmesso per visione e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra.
5. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale vigente in materia.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: MESSINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SANT'AGATA DI MILITELLO

Registrazione di Atto Privato

Il 16/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TYL , serie 3 , numero 88

data di stipula: 27/02/2026

ident.vo telematico: TYL26L000088000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95005940838

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95005940838	DMCMRA59M65F158C	RMLFNC55A20I147Y		
-------------	------------------	------------------	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24